

Cassazione civile, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16265

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22416-2011 proposto da:

S.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato CARLEVARO ANSELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARAGONA SERGIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BELPOWER SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA,52, presso lo studio dell'avvocato CELLI EMILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI ANDREA giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

- resistente -

avverso la sentenza n. 14912/2011 del TRIBUNALE di ROMA del 14/06/11, depositata l'11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2012 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME';

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Svolgimento del processo

che S.A. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma dell'11 luglio 2011 che ha dichiarato la competenza arbitrale in ordine alla controversia avente ad oggetto la domanda di dichiarazione dell'invalidità della deliberazione dell'assemblea dei soci della Belpower s.r.l. che, preso atto delle sue asserite dimissioni dalle funzioni di componente del consiglio d'amministrazione, ha modificato la struttura della società prevedendo la nomina di un amministratore unico, invalidità che, secondo l'attore S.A., socio e già amministratore delegato, derivava dal fatto che: a) non era vero che si era dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione, b) l'assemblea non era stata regolarmente convocata e c) comunque l'assemblea aveva deliberato su temi estranei all'ordine del giorno;

che il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe contrastante con il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 sia perchè i vizi della delibera societaria impugnata rappresenterebbero una violazione di diritti indisponibili, sia perchè la controversia esulerebbe da quelle che l'art. 21 dello statuto della società rimette alla competenza arbitrale, avendo ad oggetto un conflitto tra amministratore e società e non tra soci o tra soci e società o, non potendo distinguersi la qualità di socio da quella di amministratore, la competenza spetterebbe comunque al giudice ordinario;

che la Belpower s.r. ha presentato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso;
che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza arbitrale.

Motivi della decisione

che il ricorso per regolamento di competenza non merita accoglimento e deve essere dichiarata la competenza arbitrale;

che, infatti, l'art. 806 c.p.c. prevede che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge;

che attengono a diritti indisponibili le controversie aventi ad oggetto delibere di assemblee societarie aventi oggetto illecito o impossibili che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, e che a tali deliberazioni l'art. 2479 ter c.c. equipara quelle prese in assoluta mancanza di informazione;

che dallo stesso ricorso per regolamento di competenza e dagli atti allo stesso allegati risulta che l'avviso di convocazione dell'assemblea del 13 dicembre 2007, nella quale venne adottata la delibera impugnata, è stato spedito con plico raccomandato del 4 dicembre 2007 al ricorrente e che all'assemblea ha partecipato l'altro socio, Reibel s.a.;

che la controversia ha ad oggetto l'interpretazione dell'atto di convocazione dell'assemblea, discutendosi solo del se oggetto della delibera fossero le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di componente del consiglio di amministrazione e che pertanto è suscettibile di formare oggetto di transazione e quindi di essere deferite ad arbitri;

che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha la qualità di socio e che la concorrente qualità di componente del consiglio d'amministrazione non può far venir meno la sussistenza di una controversia tra socio e società, che, ai sensi dello statuto, può essere rimessa all'arbitro nominato dal presidente del Consiglio dell'ordine dei commercialisti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza dell'arbitro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - Sezione Prima, il 19 marzo 2012 .

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013